

Dichiarazione di successione: obblighi, esoneri e modalità di presentazione

Soggetti obbligati alla presentazione

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 346/1990, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione:

- gli **eredi**, i **chiamati all'eredità** e i **legatari**, purché non abbiano rinunciato all'eredità o, non essendo nel possesso dei beni, abbiano richiesto la nomina di un curatore dell'eredità giacente prima della scadenza del termine;
- i **rappresentanti legali** degli eredi o dei legatari;
- i soggetti immessi nel possesso temporaneo dei beni, in caso di assenza del defunto o dichiarazione di morte presunta;
- gli **amministratori dell'eredità**;
- i **curatori dell'eredità giacente**;
- gli **esecutori testamentari**.

Nel caso in cui più soggetti siano obbligati, è sufficiente la presentazione di **un'unica dichiarazione**.

Soggetti esonerati

Non sussiste obbligo di presentazione della dichiarazione di successione qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'eredità sia devoluta al **coniuge** e/o ai **parenti in linea retta** del defunto;
- il valore complessivo dell'attivo ereditario non sia superiore a **€ 100.000**;
- l'asse ereditario non comprenda **beni immobili** o **diritti reali immobiliari**.

Tali condizioni devono permanere anche successivamente: eventuali sopravvenienze ereditarie possono far venir meno l'esonero.

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro **12 mesi** dalla data di apertura della successione, che coincide generalmente con la data del decesso, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 346/1990.

Per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006, la dichiarazione deve essere presentata **esclusivamente in modalità telematica**, attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Casi particolari

- Se il defunto risiedeva all'estero ma aveva avuto residenza in Italia, la dichiarazione deve essere presentata presso l'ufficio competente in base all'ultima residenza italiana.
- Qualora tale residenza non sia nota, la competenza è attribuita alla Direzione Provinciale II di Roma



Studio GEOPROGET

Geom. Gian Marco PIANA

– Ufficio Territoriale Roma 6 – EUR Torrino.

Documentazione e copie

Per ottenere copie conformi della dichiarazione di successione (ad esempio per lo sblocco di conti correnti o titoli), è possibile rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, muniti dei contrassegni telematici previsti.

Volture catastali

La presentazione della dichiarazione di successione consente, di norma, l’esecuzione automatica delle volture catastali.

Qualora il contribuente non si avvalga di tale servizio, dovrà provvedere autonomamente entro **30 giorni** dalla registrazione della dichiarazione, presentando apposita domanda agli uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate.

Rapporti con IMU

Nel caso in cui nella dichiarazione siano indicati beni immobili, **non è necessario presentare la dichiarazione IMU**, in quanto i dati vengono trasmessi automaticamente dall’Agenzia delle Entrate al Comune competente.

Caso particolare: usufrutto

Nel caso in cui il defunto fosse titolare esclusivamente di un diritto di usufrutto su beni immobili, il nudo proprietario dovrà procedere alla **voltura per riunione di usufrutto**, con conseguente consolidamento della piena proprietà.

 **Richiedi assistenza per la tua dichiarazione di successione**

 **Contattami per una gestione completa della pratica**

Sede 1: Via Roma n. 17 – 15017 Castelnuovo Bormida (AL)

Sede 2: Via De Gasperi n. 31 – 15121 Alessandria (AL)

Tel. 0144.71130 – Fax 0144.451062 - Cell. 351.9344793

C. F.: PNI GMR 75A08 H581Q

P I.V.A. : 01894240066

Studio GEOPROGET

Geom. Gian Marco PIANA

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

- ✓ gli eredi, i chiamati all'eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o (non essendo nel possesso dei beni ereditari) chiedono la nomina di un curatore dell'eredità,
- ✓ prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro
- ✓ rappresentanti legali
- ✓ i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
- ✓ gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte
- ✓ presunta
- ✓ gli amministratori dell'eredità
- ✓ i curatori delle eredità giacenti
- ✓ gli esecutori testamentari.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

Chi è esonerato?

Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

Attenzione: coloro che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non devono presentare la dichiarazione IMU (Imposta municipale propria). Saranno gli stessi uffici dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli immobili.

Come e quando presentare la dichiarazione di successione?

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali - con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006 e salvo specifiche eccezioni - deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Tuttavia, dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (periodo transitorio) è possibile presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il Modello 4 all'ufficio territoriale competente (ultima residenza nota della persona deceduta).

Il Modello 4 - pdf è disponibile anche presso gli uffici dell'Agenzia

Attenzione: se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il Modello 4. Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4 occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l'ufficio territoriale competente è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione.

Se il defunto risiedeva all'estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di successione deve essere presentata all'ufficio dell'Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata

Sede 1: Via Roma n. 17 – 15017 Castelnuovo Bormida (AL)

Sede 2: Via De Gasperi n. 31 – 15121 Alessandria (AL)

Tel. 0144.71130 – Fax 0144.451062 - Cell. 351.9344793

C. F.: PNI GMR 75A08 H581Q

P I.V.A. : 01894240066

Studio GEOPROGET

Geom. Gian Marco PIANA

l'ultima residenza italiana.

Se quest'ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.

Per il rilascio di copie conformi della dichiarazione regolarmente presentata che, per esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare conti correnti oppure titoli, è possibile recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).

Attenzione: se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.

Usufruttuario

Nel caso in cui la persona defunta era solo usufruttaria di beni immobili (terreni e/o fabbricati) il nudo proprietario dovrà procedere con la voltura per riunione di usufrutto.

Note

Per ottimizzare i tempi di gestione delle pratiche, lo Studio offre la possibilità di organizzare appuntamenti telefonici o in videoconferenza (Skype o WhatsApp). La documentazione potrà essere trasmessa, oltre che mediante consegna diretta, anche tramite e-mail o WhatsApp.

Sede 1: Via Roma n. 17 – 15017 Castelnuovo Bormida (AL)

Sede 2: Via De Gasperi n. 31 – 15121 Alessandria (AL)

Tel. 0144.71130 – Fax 0144.451062 - Cell. 351.9344793

C. F.: PNI GMR 75A08 H581Q

P I.V.A. : 01894240066